

DECRETI LEGGE 18/2020 E 23/2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E NON SOLO

Dott. Stefano Costa
e-mail: s.costa@dfbassociati

DEI TOS FURLAN COSTA Dottori Commercialisti Associati
Via Maggiore G. Piovesana 115 31015 CONEGLIANO TV
Tel. 043834145 Fax. 043832431

TRIPARTIZIONE DEI SOGGETTI (DL 18/2020)

Il decreto differenzia le proroghe / sospensioni dei termini di versamento in relazione alle caratteristiche dei soggetti interessati.

A	Tutti i soggetti
B	Soggetti operanti nei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica Imprese collocate nella c.d. "zona rossa"
C	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 ml di euro nel periodo di imposta precedente all'entrata in vigore del decreto Con deroghe IVA per le imprese con sede nelle province di BG, CR, LO, PC (e BS)

Il DL 23/2020 ha ulteriormente differenziato la soglia "ricavi e compensi".

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE (DL 18/2020)

La proroghe / sospensioni dei termini di versamento riguardano (tralasciando cartelle, ruoli, somme dovute da procedimenti pre contenzioso e giudiziali - artt. 67 e 68):

A	Sostanzialmente tutto - risoluzione 12/E del 18.3.2020 - compresa tassa vidimazione e ritenute <i>ex art. 25 e 25-bis</i> del DPR 600/73
B	Ritenute dipendenti (no lavoro autonomo, rappresentanti ecc...) Versamento IVA Contributi previdenziali e assicurativi (anche per la quota a carico del lavoratore dipendente - superata la circ. 37 dell'INPS) Per le imprese collocate nella c.d. "zona rossa" tutte le scadenze fiscali
C	Idem come soggetti zona B Per le imprese con sede nelle province di BG, CR, LO, PC e BS il versamento dell'IVA che scade a Marzo

PROROGA VERSAMENTI: A

Art. 60

Imposte e altre somme	Versamenti sospesi	Recupero dei versamenti
Tutti i versamenti nei confronti delle P.A. (ris. n. 12/E/2020)	Versamenti in scadenza il 16.3.2020	Sono stati prorogati al 20.3.2020

Rimissioni in termini ad opera del DL 23/2020

I versamenti sono comunque considerati tempestivi se effettuati entro il **16.4.2020** (art. 21).

CATEGORIA B

Art. 61

Soggetti operanti nei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica. Non vi sono limitazioni territoriali.

- ✓ nel caso di esercizio di più attività di cui solo alcune rientranti nella categoria rileva il concetto di attività prevalente in termini di ricavi (circolare 8/E/2020).
- ✓ Riferimento: risoluzioni 12/E/2020 e 14/E/2020.
- ✓ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- ✓ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ✓ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ✓ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ✓ Ecc.

SOSPENSIONE VERSAMENTI: B

Art. 61

Eccezione	Recupero dei versamenti
Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si applica fino al 31.5.2020	I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (eccezione).

SOSPENSIONE VERSAMENTI: B

Art. 61

Imposte e altre somme	Versamenti sospesi	Recupero dei versamenti
Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente)	Versamenti dovuti dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 aprile (scadenze marzo e aprile)	I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (1.6.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Imposta sul valore aggiunto	Versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020 (IVA di febbraio)	
Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Versamenti dovuti dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 aprile (scadenze marzo e aprile)	

CATEGORIA C

Art. 62

NOTE: SOGGETTI CON MENO DI 2 MILIONI DI RICAVI

- ✓ Il decreto è entrato in vigore il 17.3.2020 e quindi la verifica dei limite di **ricavi e compensi** si riferisce al periodo d'imposta precedente a tale data (irrilevante il volume d'affari);
- ✓ non è previsto un obbligo di ragguglio nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- ✓ il limite è da verificare con riguardo ai ricavi e compensi del 2019.
- ✓ Come determinare i ricavi: riferimento regole fiscali (art. 85 co. 1 del TUIR). Irrilevanti maggiori ricavi ISA (circ. 8/E/2020).

SOSPENSIONE VERSAMENTI: C

Art. 62

Imposte e altre somme	Versamenti sospesi	Recupero dei versamenti
Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente)	Versamenti dovuti dall'8 marzo al 31 marzo	I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (1.6.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Imposta sul valore aggiunto		
Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.		

LE REGOLE PER BG PC CR LO

Art. 62

Per gli esercenti attività d'impresa o arte e professione con sede nelle provincie di Bergamo, Piacenza, Cremona e Lodi la sospensione dei versamenti IVA prevista per i soggetti **C** **si applica indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi percepiti.**

.NOTE

- ✓ L'estensione della sospensione riguarda unicamente il versamento dell'IVA di Marzo e non gli altri invece concessi alla categoria **C**.
- ✓ In sede di conversione del DL viene aggiunta anche la provincia di BS.

LE REGOLE PER LA ZONA ROSSA

Art. 62

Il decreto mantiene in vigore regole particolari con riguardo ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 al DPCM dell'1.3.2020.

Comuni nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini

Comuni nella Regione Veneto:

- a) Vo'.

SOSPENSIONE: ZONA ROSSA

Art. 62

Oggetto	Versamenti e adempimenti sospesi	Recupero dei versamenti
Versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e rottamazione	Scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.	I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (1.6.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

Art. 18

- ✓ Imprese e lavoratori autonomi con meno di 50 milioni di euro di *ricavi o compensi* nel 2019 (verifica 1).
- ✓ Con diminuzione di almeno 33% di "*fatturato o corrispettivi*" mensili 2020 rispetto al 2019 (verifica 2);
 - Marzo 2020 vs marzo 2019 - Sospesi i versamenti di aprile.
 - Aprile 2020 vs aprile 2019 - Sospesi i versamenti di maggio.
- ✓ Sospensione automatica per chi ha iniziato l'attività dopo il 31.3.2019.
- ✓ Ambito oggettivo uguale: ritenute lavoro dipendente e parasubordinato, IVA, contributi previdenziali e INAIL.

Versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili dal mese di giugno (senza sanzioni e interessi).

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

Art. 18

- ✓ Imprese e lavoratori autonomi con più di 50 milioni di *ricavi o compensi* sul 2019 (verifica 1).
- ✓ Con diminuzione di almeno 50% di "*fatturato o corrispettivi*" mensili 2020 rispetto al 2019 (verifica 2);
 - Marzo 2020 vs marzo 2019 calo 50% - Sospesi i versamenti di aprile;
 - Aprile 2020 vs aprile 2019 calo 50% - Sospesi i versamenti di maggio.
- ✓ Ambito oggettivo uguale: ritenute lavoro dipendente e parasubordinato, IVA e contributi previdenziali e INAIL.
- ✓ Sospensione automatica per chi ha iniziato l'attività dopo il 31.3.2019.

Versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili dal mese di giugno (senza sanzioni e interessi).

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 9/E/2020

Art. 18

- ✓ Nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (es. operazioni previste all'art. 74 del DPR 633/72), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi **possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi**; pertanto, il contribuente **potrà assumere detti elementi**, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.
- ✓ Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), **cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.**

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 9/E/2020

Art. 18

- ✓ Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della % di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, **si compie sulla somma dei due elementi.**
- ✓ In relazione ai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31.3.2019: ai fini della sospensione dei versamenti, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

ATTENZIONE AGLI INTRECCI DEI TERMINI - DL 18/2020 E 23/2020

Art. 18

- ✓ **SOGGETTI A. Generalità.**
 - I versamenti in scadenza al 20 marzo sono regolarizzabili entro il 16 aprile. Senza sanzioni e/interessi.
 - La remissione nei termini rientra a sua volta nella nuova sospensione?
- ✓ **SOGGETTI B. Imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica. Imprese collocate nella c.d. "zona rossa"**
 - Restano ferme le sospensioni precedenti se più favorevoli.
- ✓ **SOGGETTI C. Meno di 2 milioni di euro ricavi**
 - Versamenti di marzo rimandati con DL 18/2020 (entro fine maggio o a rate mensili ecc...).
 - Versamenti di aprile e maggio rimandati con le nuove regole (entro fine giugno o a rate mensili).

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E NON SOLO

LE REGOLE PER BG PC CR LO BS

Art. 18

Per gli esercenti attività d'impresa o arte e professione con sede nelle provincie di Bergamo, Piacenza, Cremona Lodi e Brescia la sospensione dei versamenti Iva di aprile e maggio **si applica indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi percepiti.**

Resta il requisito della diminuzione del 33% di *fatturato o corrispettivi* di Marzo su Marzo o Aprile su Aprile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI		
Artt. 61 e 62 del DL 18/2020 "Cura Italia" convertito e art. 18 del DL 23/2020 "liquidità"		
MARZO	APRILE	MAGGIO
IVA - RITENUTE - CONTRIBUTI	IVA - RITENUTE - CONTRIBUTI	IVA - RITENUTE - CONTRIBUTI
<ul style="list-style-type: none"> soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza soggetti che, non rientrando nel punto precedente, esercitano attività di impresa, arte o professione con un volume di ricavi o compensi nell'anno precedente non superiore a 2 milioni di euro 	<ul style="list-style-type: none"> soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione da prima dell'1.4.2019 e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi di marzo 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto a quelli del mese di marzo 2019 soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione da prima dell'1.4.2019 e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi di marzo 2020 sono diminuiti di almeno il 50% rispetto a quelli del mese di marzo 2019 (per l'IVA, se però il soggetto ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è sufficiente anche in questo caso una diminuzione del 33%) soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività a partire dall'1.4.2019 federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche 	<ul style="list-style-type: none"> soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione da prima dell'1.4.2019 e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto a quelli del mese di aprile 2019 soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione da prima dell'1.4.2019 e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 sono diminuiti di almeno il 50% rispetto a quelli del mese di aprile 2019 (per l'IVA, se però il soggetto ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è sufficiente anche in questo caso una diminuzione del 33%) soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività a partire dall'1.4.2019 federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche
IVA		
<ul style="list-style-type: none"> soggetti che, non rientrando nei punti precedenti, esercitano attività di impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 		
	RITENUTE - CONTRIBUTI	RITENUTE - CONTRIBUTI
	<ul style="list-style-type: none"> soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza ma che non rientrano tra quelli che possono sospendere anche i versamenti IVA enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa 	<ul style="list-style-type: none"> enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa
VERSAMENTO	VERSAMENTO	VERSAMENTO
Entro il 31.5.2020 oppure in 5 quote mensili uguali da maggio a settembre 2020, senza sanzioni e interessi.	Entro il 30.6.2020 oppure in 5 quote mensili uguali da giugno a ottobre 2020, senza sanzioni e interessi. Se però la sospensione di ritenute e contributi riguarda un soggetto che opera nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza ma che non rientra tra quelli che potevano anche sospendere i versamenti IVA, allora entro il 31.5.2020, oppure in 5 quote mensili uguali da maggio a settembre 2020, senza sanzioni e interessi.	Entro il 30.6.2020 oppure in 5 quote mensili uguali da giugno a ottobre 2020, senza sanzioni e interessi.

LE RITENUTE D'ACCONTO (MODIFICATA)

Art. 19

Soggetti	Oggetto	Condizioni
Con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente al 17.3.2020	I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31.5.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73.	<ul style="list-style-type: none">✓ mese precedente senza spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.✓ dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta.

IL RECUPERO DELLE SOMME

I soggetti che si avvalgono di tale possibilità devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **luglio** 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Art. 62

Soggetti	Adempimenti
<p>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p>	<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.</p> <p>Effettuazione adempimenti sospesi <u>entro il 30.6.2020</u></p>

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Art. 62

Adempimenti prorogati e non

Adempimento	Termine ordinario	Nuovo termine
Modelli INTRASTAT relativi a febbraio 2020	25.3.2020	
Modelli INTRASTAT relativi a marzo 2020 (o al primo trimestre 2020)	27.4.2020	
Comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo relativa al 2019	10.4.2020 o 20.4.2020	
Dichiarazione IVA relativa al 2019	30.4.2020	
Modello TR relativo al primo trimestre 2020	30.4.2020	
Esterometro relativo al primo trimestre 2020	30.4.2020	30.6.2020
Comunicazione piattaforme digitali relativa al primo trimestre 2020	30.4.2020	
Modelli INTRASTAT relativi ad aprile 2020	25.5.2020	
Comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2020	1.6.2020	

Conferma dell' Agenzia nella Circolare 11 del 6 maggio 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Art. 62

Adempimenti prorogati e non

Elenco indicativo degli adempimenti

Dichiarazione IVA annuale 2020.

- ✓ Esterometro primo trimestre (scadenza 30 aprile).
- ✓ INTRASTAT mensili (25 marzo, aprile e maggio) e trimestrali (27 aprile).
- ✓ LI.PE. primo trimestre (31 maggio).
- ✓ Termine emissione fatture? **Resta obbligatoria (circ. 8/E/2020).**
- ✓ Memorizzazione e invio corrispettivi telematici? **Trasmissione differita se impossibilitata (assenza di rete internet – problemi di connettività (circ. 8/E).**
- ✓ Comunicazione telematica rinnovi cessazione contratti? Sì per prima registrazione. No per registrazione annuale. Proroga? Risoluzione? Cessione?
- ✓ Modelli TR primo trimestre (30.4.2020) – ma serve per il rimborso ...
- ✓ Nessuna sospensione sulle verifiche di ritenute e contributi nei contratti di appalto. Salvo i casi di versamenti sospesi per legge (**circ. 8/E/2020 tesi confermata dalla circolare 9/E/2020).**

APPALTI

Adempimenti di verifica dei versamenti dell'appaltatore

L'art. 17 bis del D.Lgs. 241/97 ha previsto che per le imprese appaltatrici hanno l'obbligo di versare le ritenute su lavoro dipendente per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera senza poterle compensare in F24 se eseguono pere:

- Corrispettivo annuo superiore a 200 mila;
- Prevalente utilizzo manodopera presso sedi committente;
- Utilizzo beni strumentali del committente

A seguito della sospensione dei versamenti per i mesi di marzo-aprile e maggio (se rientra) il committente non ha l'obbligo di verifica e può procedere con il pagamento.

DURF: emessi fino al 29.2.2020 la validità è prorogata fino al 30.6.2020

ULTERIORI TERMINI

Art. 62

CU e 730 precompilato

- ✓ CU 2020: trasmesse in via telematica all'Ade entro il 31.3.2020. **Termine prorogato al 30 aprile (DL 23/2020).**
- ✓ CU 2020 autonomi: trasmesse in via telematica all'Ade entro il 2.11.2020.
- ✓ Consegna ai contribuenti-sostituiti delle CU 2020: entro il 31.3.2020. **Termine prorogato al 30 aprile (DL 23/2020).**
- ✓ Trasmissione telematica all'AdE dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi: 31.3.2020. **Termine che non sembra prorogato al 30 aprile.**
- ✓ modello 730/2020: può essere presentato entro il 30.9.2020.

Conseguentemente a tali proroghe il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene conseguentemente differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020.

ALTRI INTERVENTI DEL DL 23/2020

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ARTICOLO 20

- ✓ Previsionale 2020 corretto se si versa almeno l'80% delle imposte dovute. Disapplicate le sanzioni.
- ✓ Si applica a tutti i soggetti (IRES, IRPEF e IRAP).
- ✓ Circolare n. 9/E/2020:

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ARTICOLO 24

- ✓ Termini per il riacquisto della prima casa per non perdere le agevolazioni sono sospesi dal 23.2.2020 al 31.12.2020.
- ✓ MEMO: la sospensione riguarda:
 - il termine di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune;
 - il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente deve procedere all'acquisto di nuovo immobile dalla vendita del precedente immobile;
 - il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente che ha acquistato il nuovo immobile deve vendere il precedente immobile.



L'EFFETTO SULLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - ART. 68

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE: INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8.3 al 31.5.2020, **derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi** previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, degli atti impositivi secondari (pagamento derivante da sentenza ex art. 68 del DLgs. 546/92, intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale).

Trattandosi di "**entrate tributarie e non tributarie**" la sospensione opera a prescindere da quale sia l'ente che ha formato il ruolo nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso (ordinario o straordinario).

RECUPERO DEI PAGAMENTI SOSPESI: TERMINI E MODALITÀ (1/6)

Periodo di sospensione: dall'8.3 al 31.5.2020

(per i soggetti negli 11 Comuni della prima "Zona rossa" la sospensione decorre dal 21.2.2020)

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati **in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo, **quindi entro il 30.6.2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

FAQ ADER sulla sospensione delle cartelle di pagamento: nonostante la norma si riferisca al pagamento **"in unica soluzione"** è **in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo** ex art. 19 D.P.R. 602/73.

Lo stesso vale quando le somme da dilazionare originano da accertamento esecutivo, sebbene in questa ipotesi la dilazione sia possibile solo quando il credito è già affidato all'esattore (circolare A.d.E. 5/E/2020).

RECUPERO DEI PAGAMENTI SOSPESI: TERMINI E MODALITÀ (2/6)

FAQADER

Per scongiurare l'inizio di attività cautelari oppure esecutive, la domanda di dilazione andrà presentata **entro il 30 giugno 2020**, anche se nulla vieta di inoltrarla in momenti successivi.

Anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga.

Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno.

Ciò significa (ma di tale aspetto le FAQ non parlano) che se entro il 30 giugno 2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini **della decadenza dalla dilazione**.

Si decade dalla rateazione ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

Art. 64

Soggetti	Oggetto	Procedura
Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione	<p>È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro <u>sostenute e documentate</u> fino ad un massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario.</p> <p>Il beneficio si applica anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per garantire la sicurezza interpersonale (art. 30 DL 23/2020).</p>	<p>Serve decreto del Ministero Sviluppo economico / Economia e Finanze entro 30 giorni dal 17 marzo.</p> <p>Stanziati 50 mln di euro. Quindi click day?</p>

CREDITO D'IMPOSTA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 48

Soggetti	Oggetto	Procedura
<p>Agli esercenti attività d'impresa, iscritti in CCIAA non in liquidazione volontaria o concorsuale</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ 100% delle spese ammissibili fino ad esaurimento✓ Euro 500 per ogni addetto dell'impresa e fino ad Euro 150 mila per impresa✓ DPI Dispositivi Protezione Individuale (mascherine, guanti, calzari, cuffie etc);✓ fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;✓ NON CUMULABILE	<p>Prenotazione – <u>dall'11 maggio al 18 maggio</u> dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 dal sito INVITALIA</p> <p>Pubblicazione – Invitalia pubblicherà tutte le imprese in ordine cronologico con indicazione delle prenotazioni ammesse e non;</p> <p>Presentazione domanda – Dalle <u>ore 10.00 del 26 maggio</u> alle ore 17 dell'11 giugno</p> <p>Erogazione rimborsi – entro il mese di <u>giugno 2020</u></p>

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI

Art. 65

Soggetti	Oggetto	Condizioni
Agli esercenti attività d'impresa	<ul style="list-style-type: none">✓ È riconosciuto credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione✓ Relativo al mese di <u>marzo</u> 2020, di immobili rientranti nella cat. <u>Cat. C/1.</u>	<ul style="list-style-type: none">✓ Non si applica alle attività di soggetti per i quali non è stata imposta la chiusura dell'attività);✓ È fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (cod. tributo 6914 - ris. 13/E/2020)

PROBLEMI APPLICATIVI

- ✓ Solo C1. Tante attività sospese sono in immobili con classificazioni catastali diverse.
- ✓ Ammesse anche le pertinenze (no scorporo canone) **Circ 11/E/2020 AdE**
- ✓ **Spese condominiali solo come voce unitaria con il canone (?) Circ 11/E/2020 AdE**
- ✓ Affitti di azienda fuori - circ. 8/E/2020.
- ✓ Il canone deve essere stato pagato - risposta circ. 8/E/2020.
- ✓ Emendamento conversione del DL - Bonus non concorre a formare il reddito.

CREDITO PUBBLICITA'

Art. 98

Soggetti	Oggetto	Condizioni
Agli esercenti attività d'impresa	<ul style="list-style-type: none">✓ sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;✓ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.	<ul style="list-style-type: none">✓ Utilizzo in F24 con «6900»;✓ Comunicazione dall'1.9.20 al 30.9.20;✓ Attendere elenco dei beneficiari dipartimento per l'editoria

MISURA

- ✓ 30% del valore degli investimenti effettuati
- ✓ Non più pari al 75% degli investimenti incrementali
- ✓ Comunicazione telematica da presentare dall'1.9.2020 al 30.9.2020
- ✓ Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo "ordinario" dall'1.3.2020 al 31.3.2020
- ✓ L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.
- ✓ Se insufficienza risorse disponibili prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti

EROGAZIONI LIBERALI

Art. 66

Soggetti	Erogazioni 2020	Detrazione
Persone fisiche e enti non commerciali	<ul style="list-style-type: none">✓ In denaro e in natura.✓ Ai soggetti individuati.✓ A sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Soggetti	Erogazioni 2020	Deduzione
Soggetti titolari di reddito d'impresa	<ul style="list-style-type: none">✓ In denaro e in natura.✓ Ai soggetti individuati.✓ A sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	<ul style="list-style-type: none">✓ Deducibili dal reddito d'impresa.✓ Non si considerano destinati a finalità estranee.✓ Ai fini all'Irap deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

Art. 54

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Ambito soggettivo: società commerciali.

Presupposto 1: cessione a titolo oneroso di crediti (commerciali o finanziari) vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento protratto per più di 90 giorni) entro il 31.12.2020.

Presupposto 2; perdite fiscali pregresse non dedotte - eccedenza ACE non fruita.

Le perdite si possono utilizzare nel limite del 20% del VN dei crediti ceduti.

Le DTA possono essere trasformate in CI anche se non iscritte a bilancio.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

Art. 54

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Effetti: le perdite azzerate non possono più essere utilizzate per abbattere redditi tassabili. L'eccedenza ACE utilizzata viene persa.

Crediti d'imposta (non tassabili) possono:

- ✓ essere utilizzati in compensazione;
- ✓ essere ceduti e quindi monetizzati;
- ✓ essere chiesti a rimborso.

Presupposto: esercizio di un'opzione da parte della società cedente entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data di cessione (dei crediti).

Opzione ha efficacia dall'esercizio successivo a quello di cessione.

La disposizione non si applica a società in stato di dissesto.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

Art. 54

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Esempio: SRL alfa presenta la seguente situazione:

- ✓ crediti inesigibili 100 mila euro;
- ✓ perdite pregresse non utilizzate 50 mila euro;
- ✓ differite attive iscritte in bilancio (per semplicità) 48 mila euro.

Limite dei componenti che possono generare DTA 20% del VN dei crediti ceduti: nel caso 20 mila euro.

Risparmio 24% di 20 mila euro. 4 mila ottocento euro. Monetizzo parte delle perdite che residuano per 30 mila euro.

Deduco la perdita su crediti nel periodo (100 mila euro meno corrispettivo di cessione - meno fondo dedotto).